

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presenza del Superbonus ha dato la possibilità ai proprietari di immobili di poter ristrutturare e migliorare il patrimonio edilizio esistente e di dare maggiore opportunità di lavoro, nonché contribuire notevolmente alla riduzione dell'inquinamento ambientale. Ciò, grazie alla riduzione dei consumi per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo.

L'Enea, nel bilancio relativo ai lavori dell'anno precedente, ha confermato un trend di lavori aventi ad oggetto il miglioramento energetico, che si traduce in migliaia di posti di lavoro.

Ad oggi, l'iter burocratico che ha come obiettivo quello di tutelare l'ambiente, costringe i cittadini calabresi a lunghe attese per l'ottenimento del nulla osta idrogeologico propedeutico ad alcuni lavori; mentre, in altre regioni la normativa è più semplice e veloce consentendo un percorso più snello nel raggiungimento dell'obiettivo di ristrutturazione di immobili ed al contempo di riduzione dell'inquinamento ambientale (cfr. Legge Regionale Valle d'Aosta art. 23 n.3 dell'11 febbraio del 2020, Regione Emilia Romagna n. 3 del 21 aprile del 1999).

Nello specifico per ristrutturare un immobile in area vincolata idrogeologicamente è necessario aspettare dai 30 giorni a 90 giorni, oltre eventuali tempi per le integrazioni anche per movimenti terra irrisori. Queste lungaggini sono da attribuirsi alla gestione degli uffici regionali sempre più oberati di lavori, a fronte del personale sempre più ridotto.

La presente proposta di legge, si pone l'obiettivo di tutelare l'ambiente ai sensi del R.D n. 3267/1923 ma velocizzando la tempistica delle autorizzazioni, individuando delle deroghe laddove il territorio ha perso le qualità colturali di pascolo o bosco da tutelare e, conferendo la delega ai Comuni nel rilascio del Nulla Osta Idrogeologico per movimenti terra fino a 500 metri cubi in zona agricola.

La deroga del nulla osta idrogeologico, in aree edificabili rientranti negli strumenti urbanistici, viene introdotta poiché il territorio ha già subito un cambio di destinazione d'uso dall'agricolo ad edificabile – urbanizzato, motivo per cui non esiste più la necessità introdotta dal R.D. n. 3267/23 per la tutela dei pascoli e dei boschi.

Infine, la soglia di movimento terra per cui si concede la delega ai Comuni, trova spunto nella normativa già in vigore poiché ritenuta di modesta entità e, che nella maggior parte dei casi coincide con gli scavi finalizzati alla realizzazione di una villa o di un piccolo fabbricato.

La documentazione da fornire ai Comuni per il rilascio dell'autorizzazione N.O. è quella contenuta nelle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale o nel Regolamento Regionale.

L'obiettivo è quello di tutelare l'ambiente seppur nell'ottica della semplificazione e nel contenimento della tempistica autorizzativa.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione poiché si creano delle deroghe con una riduzione del lavoro, abbattendo il lavoro degli uffici regionali trasferendolo in parte alle Amministrazioni Comunali, senza ulteriore aggravio di lavoro o tempo

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Oneri
1	Prevede l'oggetto e la finalità	0
2	Prevede la deroga	0
3	Disciplina la delega ai Comuni	0
4	Norma transitoria	0
5	Reca la clausola di invarianza finanziaria	0
6	Reca l'entrata in vigore anticipata della legge.	0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2. Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	//	//	//
Totale	//	//	//

Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto la finalità di velocizzare l'iter amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 le nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, per le opere di modesta entità che comportano limitati movimenti di terreno, delegando ai Comuni il rilascio di alcune tipologie di autorizzazione.

Art. 2

Interventi non soggetti ad autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico

1. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 gli interventi da eseguire in aree che rientrano negli strumenti urbanistici come aree edificabili o edificate.
2. L'autorizzazione non è richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico per i seguenti interventi che non comportano mutamento di destinazione d'uso del suolo:
 - a) ristrutturazioni di immobili o strutture esistenti;
 - b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c) lavori di edilizia libera;
 - d) lavori "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'Elenco "C" dell'Allegato 3 del regolamento regionale 4 gennaio 2021, n. 1 (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.).

Art. 3

Deleghe ai Comuni

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per interventi e attività che comportino in aree agricole movimenti terra non superiori a 500 metri cubi. La documentazione da allegare è quella prevista nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale

(Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) redatte dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e nel relativo regolamento regionale.

Art. 4

Norma transitoria

1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso di valutazione, per i quali la documentazione è restituita per la trasmissione ai Comuni. La corrispondenza avviene a mezzo PEC e le somme versate rimangono in capo alla Regione per l'attività svolta.

Art. 5

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Salvatore Cirillo

F.to Pietro Raso